



Ordinanza dell'USAV che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria

Modifica del 14 gennaio 2025

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza dell'USAV del 13 dicembre 2024¹ che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 2025².

14 gennaio 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS 916.443.116

² Pubblicazione urgente dal 15 gen. 2025 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato 2
(art. 6)

Zone di osservazione

Sono considerate zone di osservazione le coste di tre km di larghezza che delimitano le acque elencate di seguito:

- Aare, dall'uscita dal Lago di Bienne a Klingnau, inclusa la riserva naturale di Häftli;
- Allondon, incluso il Rodano, dall'uscita dal Lago di Ginevra;
- Lago artificiale di Klingnau;
- Lago artificiale di Niederried;
- Lago di Baldegg;
- Lago dei Quattro Cantoni;
- Lago di Bienne, incluso lo Zihlkanal;
- Lago di Ginevra;
- Lago di Greifen;
- Lago di Hallwil;
- Lago di Morat;
- Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye;
- Lago di Pfäffikon;
- Lago di Sempach;
- Lago di Wohlen;
- Lago di Zugo;
- Lago di Zurigo;
- Lago inferiore di Costanza;
- Lago superiore di Costanza;
- Limmat;
- Reuss, dall'uscita dal Lago dei Quattro Cantoni;
- Reno, dall'uscita dal Lago di Costanza a Basilea, inclusa l'enclave tedesca di Büsingen nel Cantone di Sciaffusa;
- Vecchio Reno, dal comune di St. Margrethen all'estuario del Lago di Costanza.